

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2055.*

- 3. 6264.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2054.*

- 3. 6263.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2053.*

- 3. 6262.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2052.*

- 3. 6261.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2051.*

- 3. 6260.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2050.*

- 3. 6259.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2049.*

- 3. 6258.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2048.*

- 3. 6257.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2047.*

- 3. 6256.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2046.*

- 3. 6255.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2045.*

- 3. 6254.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2044.*

- 3. 6253.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2043.*

- 3. 6252.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2042.*

- 3. 6251.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2041.*

- 3. 6250.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2040.*

- 3. 6249.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2039.*

- 3. 6248.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2038.*

- 3. 6247.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2037.*

- 3. 6246.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2036.*

- 3. 6245.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2035.*

- 3. 6244.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2034.*

- 3. 6243.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2033.*

- 3. 6242.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2032.*

- 3. 6241.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2031.*

- 3. 6240.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2030.*

- 3. 6239.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2028 con le seguenti: 31 dicembre 2029.*

- 3. 6238.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — (Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti ed interessi sottoposti in Libia a misure limitative). — 1. Ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana già operanti in Libia, per i quali la legge 16 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° settembre 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni e 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo.

2. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 è fissato un ulteriore coefficiente di rivalutazione del 3,5.

3. Agli effetti del comma 1 sono valide le domande già presentate, se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dagli aventi diritto.

4. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi del comma 1 è effettuata dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le pratiche già respinte per carenza di documentazione sono, su domanda, prese nuovamente in esame dalla Commissione interministeriale amministrativa, di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e all'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, al fine di acquisire ogni elemento utile integrativo della documentazione mancante.

6. Agli indennizzi corrisposti in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

7. All'onore derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015, si provvede per gli anni 2009 e 2010 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni dal 2011 al 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 3. 02.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — 1. Ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana già operanti in Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni per beni, di-

ritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° settembre 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo.

2. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 è fissato un ulteriore coefficiente di rivalutazione del 3,5.

3. Agli effetti del comma 1 sono valide le domande già presentate dagli aventi diritto, se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi del comma 1 è effettuata dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le pratiche già respinte per carenza di documentazione, sono, su domanda, prese nuovamente in esame dalla Commissione interministeriale amministrativa, di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e all'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, al fine di acquisire ogni elemento utile integrativo della documentazione mancante.

6. Agli indennizzi corrisposti in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**3. 010.** Casini, Adornato, Galletti.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — (Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti ed interessi sottoposti in Libia

a misure limitative). — 1. Ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana già operanti in Libia, per i quali la legge 16 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° settembre 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni e 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 5.

2. Agli effetti del comma 1 sono valide le domande già presentate, se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dagli aventi diritto.

3. Le pratiche già respinte per carenza di documentazione verranno, su domanda, prese nuovamente in esame dalla Commissione interministeriale amministrativa di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e all'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, al fine di acquisire ogni elemento utile integrativo della documentazione mancante.

4. Agli indennizzi corrisposti in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

5. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite la misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, nel limite della dotazione del predetto fondo.

6. All'onere derivante dal comma 2, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle

autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**\*3. 01.** Marsilio, Rampelli.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — (Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti ed interessi sottoposti in Libia a misure limitative). — 1. Ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana già operanti in Libia, per i quali la legge 16 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione di anticipazioni per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° settembre 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni e 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 5.

2. Agli effetti del comma 1 sono valide le domande già presentate, se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dagli aventi diritto.

3. Le pratiche già respinte per carenza di documentazione verranno, su domanda, prese nuovamente in esame dalla Commissione interministeriale amministrativa di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e all'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, al fine di acquisire ogni elemento utile integrativo della documentazione mancante.

4. Agli indennizzi corrisposti in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

5. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze sono stabilite la misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, nel limite della dotazione del predetto fondo.

6. All'onere derivante dal comma 2, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**\*3. 011.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — (Esperti italiani nella Commissione mista paritetica). — 1. In ottemperanza alla previsione contenuta nell'articolo 9 del Trattato, la Commissione mista paritetica deve essere composta, per la parte di competenza italiana, da almeno un esperto nel settore della tutela ambientale e da almeno un esperto nel settore della tutela dei beni culturali.

**3. 03.** Mecacci, Colombo, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Zamparutti, Maurizio Turco.

#### A.C. 2041-A — Articolo 4

#### ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valu-

tati in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **A.C. 2041-A – Articolo 5**

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### **A.C. 2041-A – Ordini del giorno**

##### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana

e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, prevede, in particolare, un impegno dell'Italia a realizzare in Libia « progetti infrastrutturali base » (articolo 8), che dovranno essere concordati tra i due Paesi, nei limiti di una spesa complessiva di 5 miliardi di dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per venti anni;

il Trattato stabilisce che le aziende italiane provvederanno alla realizzazione di tali progetti secondo un calendario concordato tra le Parti;

tali interventi possono rappresentare un elemento di estremo interesse per il sistema imprenditoriale italiano, nel senso che la Libia può diventare un importante sbocco – anche di natura commerciale – per fronteggiare la crisi in atto a livello internazionale,

impegna il Governo

a tenere costantemente monitorata l'attuazione dell'articolo 9, comma 2, del Trattato anche sotto il profilo dei materiali da utilizzare, favorendo il ricorso – nel pieno rispetto della normativa vigente – a forniture di produzione italiana.

9/2041/1. Saglia, Formichella, Pelino, Vincenzo Antonio Fontana, Mariarossaria Rossi, Mottola, Di Biagio, Antonino Foti, Ceccacci Rubino, Mannucci.

La Camera,

premesso che:

il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, prevede, in particolare, un impegno dell'Italia a realizzare in Libia « progetti infrastrutturali base » (articolo 8), che dovranno essere concordati tra i due Paesi, nei limiti di una spesa com-

plessiva di 5 miliardi di dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per venti anni;

il Trattato stabilisce che le aziende italiane provvederanno alla realizzazione di tali progetti secondo un calendario concordato tra le Parti;

tali interventi possono rappresentare un elemento di estremo interesse per il sistema imprenditoriale italiano, nel senso che la Libia può diventare un importante sbocco — anche di natura commerciale — per fronteggiare la crisi in atto a livello internazionale,

impegna il Governo

a tenere costantemente monitorata l'attuazione dell'articolo 9, comma 2, del Trattato anche sotto il profilo dei materiali da utilizzare, favorendo il ricorso — nel pieno rispetto dell'accordo — a forniture di produzione italiana.

9/2041/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Saglia, Formichella, Pelino, Vincenzo Antonio Fontana, Mariarosaria Rossi, Mottola, Di Biagio, Antonino Foti, Ceccacci Rubino, Manucci.

La Camera,

premesso che:

va ricordato il sacrificio di innumerevoli cittadini italiani che sono a suo tempo stati espulsi dalla Libia dove hanno lasciato beni personali, immobili, attività commerciali e produttive e che — a distanza di decenni — non hanno ancora ottenuto un equo indennizzo per i danni ingiustamente subiti;

molti di questi italiani hanno dovuto affrontare la penosa condizione di «profughi in Italia» e con estrema difficoltà si sono reinseriti nel nostro Paese;

non è stata ancora compiutamente applicata la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, che aveva previsto anticipazioni per beni, diritti ed interessi persi in Libia

a seguito di provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° settembre 1969, anche attraverso le successive sue integrazioni e innovazioni;

nel momento in cui si tende a chiudere un contenzioso con le autorità libiche non vanno dimenticati gli interessi di questi italiani e delle aziende italiane che — successivamente a quei fatti — non si sono visti riconoscere dalle autorità libiche i dovuti pagamenti per forniture e contratti commerciali pur regolarmente sottoscritti;

apparirebbe incongruo riconoscere alle autorità libiche un ingente pagamento di pretesi indennizzi senza un parallelo riconoscimento dei crediti italiani nei confronti della Libia e/o di sue aziende e società commerciali,

impegna il Governo

a verificare la situazione relativa ai crediti ancora vantati da imprese italiane e dai nostri connazionali nei confronti delle autorità libiche al fine di disciplinare e procedere ad un equo e celere indennizzo, se obbiettivamente dovuto, a chiusura dei procedimenti e dei contenziosi in corso.

9/2041/2. Zacchera.

La Camera,

premesso che:

va ricordato il sacrificio di innumerevoli cittadini italiani che sono a suo tempo stati espulsi dalla Libia dove hanno lasciato beni personali, immobili, attività commerciali e produttive e che — a distanza di decenni — non hanno ancora ottenuto un equo indennizzo per i danni ingiustamente subiti;

molti di questi italiani hanno dovuto affrontare la penosa condizione di «profughi in Italia» e con estrema difficoltà si sono reinseriti nel nostro Paese;

non è stata ancora compiutamente applicata la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, che aveva previsto anticipazioni per beni, diritti ed interessi persi in Libia a seguito di provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° settembre 1969, anche attraverso le successive sue integrazioni e innovazioni;

nel momento in cui si tende a chiudere un contenzioso con le autorità libiche non vanno dimenticati gli interessi di questi italiani e delle aziende italiane che — successivamente a quei fatti — non si sono visti riconoscere dalle autorità libiche i dovuti pagamenti per forniture e contratti commerciali pur regolarmente sottoscritti;

apparirebbe incongruo riconoscere alle autorità libiche un ingente pagamento di pretesi indennizzi senza un parallelo riconoscimento dei crediti italiani nei confronti della Libia e/o di sue aziende e società commerciali,

impegna il Governo

a verificare la situazione relativa ai crediti ancora vantati da imprese italiane nei confronti delle autorità libiche al fine di disciplinare e procedere ad un equo e celere indennizzo, se obbiettivamente dovuto, a chiusura dei procedimenti e dei contenziosi in corso.

9/2041/2. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Zacchera.

La Camera,

premesso che:

è un fatto noto che l'immigrazione clandestina proveniente dalla Libia verso le coste italiane è gestita da organizzazioni criminali;

nel corso degli ultimi mesi ed anni probabilmente centinaia o migliaia di immigrati provenienti dalla Libia, ma originari di Paesi come il Ciad, della regione del Darfur e di altri Paesi afflitti da conflitti armati o retti da regimi autoritari,

hanno perso la vita per assenza di un monitoraggio satellitare che ne possa verificare la sorte,

impegna il Governo

a istituire un sistema di monitoraggio satellitare sulle rotte marine esistenti tra la Libia e l'Italia per seguire le navi provenienti dalla Libia ed impedire l'abbandono in mare dei migranti da parte delle organizzazioni criminali che gestiscono questo traffico illegale.

9/2041/3. Mecacci.

La Camera,

premesso che:

è un fatto noto che l'immigrazione clandestina proveniente dalla Libia verso le coste italiane è gestita da organizzazioni criminali;

nel corso degli ultimi mesi ed anni probabilmente centinaia o migliaia di immigrati provenienti dalla Libia, ma originari di Paesi come il Ciad, della regione del Darfur e di altri Paesi afflitti da conflitti armati o retti da regimi autoritari, hanno perso la vita per assenza di un monitoraggio satellitare che ne possa verificare la sorte,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di istituire un sistema di monitoraggio satellitare in accordo con i *partners* europei sulle rotte marine esistenti tra la Libia e l'Italia per seguire le navi provenienti dalla Libia ed impedire l'abbandono in mare dei migranti da parte delle organizzazioni criminali che gestiscono questo traffico illegale.

9/2041/3. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Mecacci, Compagnon, Quartiani, Fiano, Di Pietro, Barbato, Cimadoro, Costantini, Di Giuseppe, Favia, Aniello Formisano, Giulietti, Messina, Misiti, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Pisicchio, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera, Donadi, Evangelisti, Borghesi, Cambursano.

La Camera,

premessi che:

a seguito della Guerra dei sei giorni del 1967 diversi cittadini italiani di religione ebraica sono dovuti fuggire dalla Libia in una condizione di pesante ostilità e di violenza nei loro confronti lasciando tutti i loro beni e le loro proprietà,

impegna il Governo

ad approfondire le delicate problematiche riguardanti gli ebrei di Libia di cittadinanza italiana costretti a lasciare allora improvvisamente il Paese a causa della persecuzione subita.

9/2041/4. Ruben.

La Camera,

premessi che:

il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia costituisce per molti versi il punto di arrivo di una lunga vicenda politica che ha visto impegnati diversi governi del Paese, attraverso la normalizzazione delle relazioni bilaterali e l'intensificazione dei rapporti politici ed economici;

la ragione politica di tale Trattato risiede soprattutto nella possibilità di contribuire a una maggiore stabilizzazione dell'area mediterranea e al rigetto della forza come strumento di risoluzione delle controversie internazionali;

oltre agli impegni alla pacifica risoluzione delle controversie tra i due Stati nazionali, il rispetto della sovranità e del principio di non ingerenza nelle questioni interne, l'articolo 4, comma 2, del Trattato con la Libia prevede anche che « nel rispetto dei principi di legalità internazionale, l'Italia non userà né permetterà l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro la Libia »;

il Governo ha chiarito a mezzo di dichiarazioni stampa che in ogni caso il riferimento preminente alla legalità inter-

nazionale esclude ogni interpretazione che volesse considerare incompatibile l'articolo 4, comma 2, del presente Trattato con il Trattato istitutivo della NATO, in particolare con le previsioni degli articoli 5 e 8;

l'alleanza NATO, il cui carattere difensivo è sottolineato dal richiamo all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, mantiene carattere prioritario per l'Italia,

impegna il Governo

a garantire in ogni caso il rispetto del Trattato istitutivo della NATO e degli obblighi internazionali conseguenti assunti nei confronti degli altri Paesi membri dell'Alleanza atlantica.

9/2041/5. Maran, Tempestini, Corsini, Porta, Narducci, Barbi, Strizzolo.

La Camera,

premessi che:

si prende atto con soddisfazione dell'attenzione che il Governo ha dimostrato nei confronti dei profughi italiani costretti a lasciare in Libia beni e proprietà, accettando di procedere ad adeguati indennizzi;

simili episodi si sono già verificati in passato in altre parti del mondo e con speciale riferimento agli esuli istriani e dalmati che furono obbligati a lasciare la propria terra e che ancora oggi sono in attesa di adeguati riconoscimenti ed indennizzi,

impegna il Governo

a dimostrare analoga attenzione verso la loro situazione, attivandosi per procedere ad un corretto ed equo indennizzo per i beni che furono costretti ad abbandonare nelle terre che a suo tempo facevano parte del territorio nazionale.

9/2041/6. Antonione, Biancofiore, Zaccchera, Fedriga, Rosato, Maran, Strizzolo, Monai.

La Camera,

premesso che:

l'Italia si impegna a cooperare con la Libia nella lotta all'immigrazione clandestina con la ratifica del trattato Italia-Libia,

impegna il Governo

a garantire il monitoraggio internazionale dell'UNHCR e delle ONG internazionali dei centri di detenzione degli immigrati in Libia.

9/2041/7. Bernardini, Scilipoti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 19 dell'Accordo oggetto di autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento prevede che le due parti intensifichino la collaborazione in atto in relazione all'immigrazione clandestina e che promuovano la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidarsi a società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche;

in base all'Accordo sottoscritto il Governo italiano sosterrà il 50 per cento dei costi, mentre per il restante 50 per cento verrà avanzata una richiesta di finanziamento all'Unione europea;

le due parti inoltre s'impegnano a collaborare alla definizione di iniziative

sia bilaterali, sia in ambito regionale, per prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei paesi di origine dei flussi migratori;

attualmente l'esercizio del diritto d'asilo, internazionalmente riconosciuto, non è tutelato nel paese libico, non avendo ancora la Libia sottoscritto la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, mentre anche sulla base di denunce avanzate da organizzazioni internazionali impegnate sul tema dei diritti umani, risultano gravissime violazioni ai diritti fondamentali della persona, e soprattutto la detenzione in carcere di centinaia di potenziali richiedenti asilo tra i quali anche numerose donne e minori,

impegna il Governo

ad adoperarsi, anche in sede di definizione delle future intese bilaterali di cui all'articolo 19 del testo dell'Accordo, per l'ottenimento di adeguate garanzie da parte del Governo libico che le misure attuate in materia di immigrazione siano pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati, e ad adottare ogni iniziativa utile presso l'Unione europea, in occasione della richiesta di finanziamento per il sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, affinché il Governo libico acconsenta ad un'azione di monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione da parte dell'Alto commissariato per i rifugiati.

9/2041/8. Calvisi, Maran, Strizzolo, Gianni Farina.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**Iniziative per il rispetto degli accordi internazionali in materia di estradizione  
— 3-00320**

DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, COSTANTINI, DI GIUSEPPE, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, GIULIETTI, MESSINA, MISITI, MURA, MONAI, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PALOMBA, PISICCHIO, PORCINO, PIFFARI, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI e ZAZZERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è di questi giorni la notizia che Renato Curcio, fondatore delle Brigate rosse, mai pentito né dissociato, si sia lamentato e abbia rivolto un appello teso ad ottenere dallo Stato italiano la pensione che gli è stata negata dall'Inps; tali affermazioni hanno giustamente scatenato l'indignazione dei parenti delle vittime del terrorismo, che hanno interpretato le sue parole come una richiesta dell'assegno mensile. Per fare un esempio, Lorenzo Conti, figlio di Lando, il sindaco fiorentino ucciso dai brigatisti, ha minacciato di chiedere asilo politico all'estero nel caso in cui lo Stato conceda a Curcio una pensione pagata dall'Inps;

la notizia si inserisce in un clima già teso: il 13 gennaio 2009, il Governo brasiliano ha, infatti, accordato lo *status* di rifugiato politico a Cesare Battisti, membro di una delle tante formazioni clandestine terroriste dell'epoca, denominata « Proletari armati per il comunismo », e condannato per gli omicidi di Antonio Santoro, maresciallo della polizia peniten-

ziaria, avvenuto ad Udine il 6 giugno 1978, di Lino Sabbadin, avvenuto il 16 febbraio 1979 a Santa Maria di Sala (Venezia), di Pierluigi Torregiani e, infine, per l'uccisione di Andrea Campagna, agente della digos, realizzata il 19 aprile 1979 a Milano;

la decisione del Governo brasiliano, oltre ad impedire che Cesare Battisti possa essere estradato in Italia per scontare la condanna che lo attende da anni, rappresenta un'offesa allo Stato italiano, ai suoi cittadini e alle vittime del terrorismo, poiché presuppone l'esistenza di discriminazioni o persecuzioni di natura politica mai attuate nei confronti di Cesare Battisti, il quale, come stabilisce la sentenza, è un pluriomicida;

la mancata estradizione di Cesare Battisti è, però, solo l'ultimo schiaffo subito dal nostro Paese, che, nell'estate del 2008, ha visto la decisione del Presidente Sarkozy di non dare applicazione al decreto del Governo francese del 3 giugno 2008, che autorizzava l'extradizione verso l'Italia di Marina Petrella, condannata all'ergastolo al processo Moro-ter nel 1988, in quanto coinvolta nel rapimento di Aldo Moro e condannata dalla corte d'assise di Roma il 6 marzo 1992 all'ergastolo per l'omicidio di un agente di polizia, per tentato sequestro e tentato omicidio, sequestro di un magistrato, per rapina a mano armata e per vari attentati; il Presidente francese ha deciso di non dare applicazione al decreto e di negare, dunque, l'extradizione, in virtù della « clausola umanitaria » prevista dalla convenzione sull'extradizione franco-italiana del 1957, a causa delle condizioni di salute della

donna, nonostante il sistema di garanzie offerte dalla legge penale e penitenziaria italiana a favore dei condannati in gravi condizioni di salute risulti garantire la piena tutela di questi ultimi;

casi come quelli di Cesare Battisti e Marina Petrella e, quindi, decisioni irri-guardose da parte di altri Stati nei confronti del diritto dello Stato italiano a vedere applicate le proprie leggi, oltre che fortemente lesive dei diritti delle vittime e dei superstiti del terrorismo, dimostrano, a parere degli interroganti, scarsa autorevolezza del Governo italiano, che si è mostrato inadeguato nelle relazioni diplomatiche fra Stati nel far rispettare gli accordi internazionali sulle estradizioni —:

quali siano gli strumenti giuridici e diplomatici che il Governo abbia inteso o intenda porre in essere, al fine di sollecitare il Governo del Brasile a revocare lo *status* di rifugiato politico concesso al terrorista Cesare Battisti, in modo da ottenere la sua estradizione, e come intenda porsi nei confronti del Governo francese circa le decisioni prese in merito alla situazione giudiziaria della brigatista Marina Petrella, riferendo tempestivamente al Parlamento sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti. (3-00320)

(20 gennaio 2009)

***Iniziative in relazione a recenti episodi che hanno visto coinvolti manifestanti appartenenti a centri sociali a Milano — 3-00321***

CICCHITTO, BOCCHINO e DE CO-RATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 21 dicembre 2008, alle ore 18.30, un gruppo di ragazzi incappucciati, presumibilmente del centro sociale « La Pergola » di Milano, hanno steso sull'asfalto del centro cittadino, in via De Castilia, uno striscione con la scritta: « Alexis vive, sbirri maledetti ». Poco dopo al centro della rotatoria di Largo De Benedetti, in prossimità della suddetta via, gli stessi

incappucciati hanno incendiato alcuni copertoni d'auto, sbarrando la strada e bloccando il traffico cittadino;

il 3 gennaio 2009 aderenti dei centri sociali di Milano, infiltrati in un corteo di islamici pro Hamas, hanno sequestrato per ore il centro cittadino; hanno sfondato i cordoni delle forze dell'ordine insieme ai musulmani, concludendo il corteo senza autorizzazione in piazza Duomo; hanno incitato all'odio contro lo Stato di Israele e hanno pilotato la preghiera verso la Mecca avvenuta in piazza Duomo;

il 12 gennaio 2009 alcuni aderenti ai centri sociali, tra cui « La Panetteria okkupata », « Il Cantiere » e « La Pergola », si sono scontrati con le forze dell'ordine per impedire una manifestazione pro Israele al Teatro Strehler di Milano —:

quali iniziative intenda assumere con riferimento ai numerosi centri sociali presenti a Milano, che alimentano violenza, provocano disordini ed occupano abusivamente aree pubbliche o private, anche da svariati decenni, e in quali modi il Ministro interrogato intenda procedere contro questa situazione inaccettabile per ristabilire la legalità, visto che, ad avviso degli interroganti, i frequentatori di alcuni centri sociali sono alla perenne ricerca di occasioni per sobillare le piazze, come è accaduto anche di recente. (3-00321)

(20 gennaio 2009)

***Iniziative in relazione all'incremento dei reati commessi da minorenni, con particolare riferimento al fenomeno della diffusione delle armi da taglio — 3-00322***

VIETTI, RAO, VOLONTÈ, MANNINO, TASSONE, CICCANTI, COMPAGNON e NARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato il 19 gennaio 2008 da *Il Messaggero* e *La Stampa*, si registra un notevole incremento dei reati violenti commessi da minorenni, organizzati in *baby gang*, che prendono a

modello le organizzazioni criminali, pur non essendo in grado di dosare, in ragione della loro sostanziale immaturità, le conseguenze dei propri atti da cui scaturiscono tragici epiloghi;

non è un caso se il 94 per cento degli adulti chiede interventi urgenti contro il tepismo minorile, come risulta da un sondaggio promosso dalla Confesercenti: è il bullismo la nuova ansia delle famiglie italiane, che lo mette in cima alle manifestazioni più preoccupanti dell'aggressività dei giovani, prima ancora della droga e dell'alcool;

ogni anno, infatti, sono circa 40 mila le azioni fuorilegge compiute da ragazzini, di cui 10 mila riguardano lesioni personali, atti di vandalismo e danni;

l'aumento della violenza dei minori emerge da tutti i rapporti dell'ultimo anno: Eurispes, Censis, Istat fotografano la stessa realtà; anche secondo la Società italiana di pediatria, il 72 per cento degli adolescenti dichiara di aver assistito ad atti di bullismo;

in particolare, nonostante la legge preveda l'arresto dai tre ai diciotto mesi per chiunque venga trovato in possesso di una lama più lunga di quattro dita, senza un giustificato motivo, risulta impressionante il numero di adolescenti che girano armati di coltello a scuola, nei *bar* e nelle discoteche;

è, infatti, facilissimo procurarsi queste armi in edicola, per strada, nei negozi di ferramenta, dove, qualora non raggiungano la lunghezza vietata, sono considerati dei semplici utensili;

il 14 luglio 2008, il *Premier* britannico Gordon Brown ha illustrato le nuove misure *shock* che intende adottare per sanare la piaga della criminalità giovanile in Inghilterra, dove nel 2008 circa 50 persone sono morte accoltellate a Londra per mano di minori: nelle aule saranno, infatti, mostrati dal prossimo anno filmati sulle ferite di armi da taglio;

anche in Italia occorre una presa di coscienza collettiva del pericoloso livello raggiunto dal fenomeno, divenuto oramai

una vera e propria piaga sociale: il ripristino del rispetto dell'ordine e dell'autorità costituita da parte di tutti, in particolare dei giovani, deve essere al centro di una strategia governativa che sappia restituire loro prospettive ideali e pratiche positive —:

se non intenda, dopo aver effettuato un preciso monitoraggio sull'uso delle armi da taglio tra i giovani, promuovere, a titolo di prevenzione, una campagna di informazione sulla pericolosità delle stesse, intensificare i controlli dentro e fuori gli istituti scolastici, nonché adottare, di concerto con il Ministro della giustizia, in linea con gli altri Paesi europei, opportune ed urgenti iniziative al fine di sanzionare con pene adeguate alla pericolosità il porto abusivo delle suddette armi. (3-00322)

(20 gennaio 2009)

#### ***Iniziativa in merito alla situazione produttiva degli stabilimenti Fiat ubicati nel Sud Italia — 3-00323***

IANNACCONE, LO MONTE, BELCASTRO, COMMERCIO, LATTERI, LOMBARDO, MILO e SARDELLI. — *Al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere — premesso che:

il gruppo *Fiat* vive una pesantissima crisi e l'azienda ha previsto in tutti i suoi stabilimenti un uso massiccio ed esteso della cassa integrazione e l'allontanamento dei lavoratori con contratto a termine;

è improrogabile un sostegno forte e concreto da parte del Governo al settore auto, come già deciso in alcuni Paesi a livello internazionale, ma questo non può avvenire in assenza di garanzia sui livelli occupazionali e di mantenimento delle produzioni in Italia;

nel comune di Pratola Serra è ubicato uno degli stabilimenti *Fiat* in Campania e da notizie apparse sulla stampa sembrerebbe che la *Fiat* sia in procinto di

spostare la produzione di motori dal citato stabilimento ad un suo stabilimento in Austria;

la decisione della *Fiat*, se confermata, è grave in quanto avviene contestualmente alla richiesta di aiuti e al massiccio ricorso alla cassa integrazione e ai licenziamenti e può provocare un ulteriore aggravamento della crisi in una provincia ed una regione che già subiscono i pesantissimi effetti della crisi economica e produttiva —:

quali iniziative il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere al fine di verificare la situazione produttiva degli stabilimenti Fiat ubicati nelle zone del Sud d'Italia e se non intenda subordinare la concessione di aiuti alla garanzia da parte dell'azienda del mantenimento dei posti di lavoro. (3-00323)

(20 gennaio 2009)

***Iniziativa per assicurare la piena e rapida operatività della social card ed elementi in ordine alla diffusione e all'efficacia di questo strumento nelle diverse aree del Paese — 3-00324***

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA, MACCANTI, LAURA MOLteni, NICOLA MOLteni, MONTAGNOLI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comma 32 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, ha istituito a favore dei cittadini italiani che versano in condizione di maggior disagio economico una carta acquisti finalizzata primariamente all'acquisto di generi alimentari, la cosiddetta *social card*;

la *social card* dovrebbe funzionare come una normale carta di pagamento presso gli esercizi convenzionati, caricata, con oneri a carico dello Stato, con un importo mensile di 40 euro a partire dal mese di ottobre 2008;

i beneficiari della *social card* sono i cittadini meno abbienti, in particolare anziani sopra i 65 anni e bambini di età inferiore ai 3 anni (in questo caso il titolare della carta è il genitore), che siano in possesso di particolari requisiti; in totale il Governo ha stimato che saranno distribuite a 1 milione e 300 mila cittadini, con un onere a carico dello Stato pari a circa 450 milioni di euro;

numerosi organi di stampa, tra cui il quotidiano *L'Arena* di Verona, nei giorni scorsi hanno riportato la notizia di molti utenti, che, al momento di pagare, hanno riscontrato che la *card* era vuota: non risultavano, cioè, accreditate le somme stabilite;

gli stessi giornali hanno interpellato *Poste italiane s.p.a.*, che ha fatto sapere di non essere responsabile del disguido, avendo svolto un mero servizio di informazione e raccolta delle pratiche, di invio al ministero e di distribuzione delle *card*;

tale disguido rischia, se non risolto al più presto, di vanificare l'obiettivo per cui lo strumento era nato: quello, cioè, di aiutare concretamente i cittadini più bisognosi;

dai dati pubblicati sul quotidiano *la Repubblica* e ripresi da *Libero*, ad oggi sono state distribuite circa 580 mila tessere, di cui il 16,8 per cento nelle regioni del Nord e l'83,2 per cento nelle regioni del Centro-Sud; analizzando i dati delle singole regioni risulterebbe che in Sicilia è stata distribuita una carta ogni 52 abitanti, mentre in Lombardia una ogni 434, in Campania una ogni 57, mentre in Trentino

Alto Adige una ogni 897; dai primi dati diffusi sulla distribuzione delle *social card* emerge, quindi, una forte penalizzazione delle regioni del Nord rispetto a quelle del Sud, conseguenza del fatto che non è stato preso in considerazione il diverso potere di acquisto nelle diverse aree del Paese; a fronte, infatti, del 37,3 per cento di famiglie in condizioni disagiate che risiedono al Nord, solo il 16,8 per cento delle carte prepagate sono state finora distribuite nelle medesime regioni;

la mancanza di dati ufficiali definitivi sulla distribuzione delle *social card* non consente di delineare un quadro chiaro sulla reale diffusione ed efficacia di questo strumento nelle diverse aree del Paese —:

quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per assicurare una piena e rapida operatività delle carte prepagate, superando i segnalati disguidi, per i quali migliaia di cittadini italiani beneficiari della *social card* non hanno potuto utilizzare le somme a loro destinate, quando si concluderà la distribuzione delle carte e quali siano, ad oggi, i dati ufficiali sulle richieste nelle varie regioni italiane. (3-00324)

(20 gennaio 2009)

**Problematiche relative all'acquisizione di un pacchetto azionario della società Cai-Alitalia da parte di Air France — 3-00325**

LANZILLOTTA, MARTELLA, BARRETTA, META, SERENI, BRESSA, GIACHETTI, QUARTIANI, BERSANI, BOCCHIA, CALVISI, CAPODICASA, CESARIO, DUILIO, GENOVESE, MARCHI, CESARE MARINI, MISIANI, NANNICINI, ANDREA ORLANDO, RUBINATO, VANNUCCI, VENTURA, BOFFA, BONAVITACOLA, CARDINALE, ENZO CARRA, FIANO, GENTILONI SILVERI, LARATTA, LOVELLI, PIERDOMENICO MARTINO, ME-

LANDRI, MERLO, SARUBBI, TULLO e VELO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente di *Cai* Roberto Colaninno ha dichiarato: che dopo quattro anni dalla costituzione della società *Cai* scadrà l'accordo di *lock up* tra i soci italiani di *Cai* e, di conseguenza, potranno essere cedute ad *Air France* le rispettive quote, con l'effetto di trasferire ad *Air France* il controllo della società; che *Air France* dopo poche settimane dall'acquisizione da parte di *Cai* dell'*Alitalia* ha pagato ai soci privati per il 25 per cento delle azioni un prezzo maggiorato del 14 per cento (pari ad un importo di 40 milioni di euro), rispetto a quello pagato da *Cai* al commissario di *Alitalia*;

la rilevanza della circostanza e le modalità di gestione di tutta la vicenda della cessione della compagnia di bandiera, che hanno visto la diretta partecipazione e l'indirizzo dei massimi esponenti del Governo, fanno presupporre, ad avviso degli interroganti:

a) che l'Esecutivo fosse a conoscenza ed abbia autorizzato gli accordi tra *Cai* ed *Air France*, accettando, quindi, che l'italianità della compagnia, in nome della quale tutta l'operazione è stata condotta, possa venire meno nell'arco di un quinquennio;

b) che il sovrapprezzo pagato da *Air France*, configurando evidentemente un premio al venditore a fronte di particolari diritti riconosciuti all'acquirente, implichi che sin d'ora *Air France* godrà di particolari poteri nella gestione della società, ovvero che esiste già un'opzione di *Air France* per l'acquisizione del controllo della società;

c) che il fatto che il sovrapprezzo (cui evidentemente non corrisponde alcuna valorizzazione della società, non essendo essa ancora operativa al momento della cessione delle quote) non è stato pagato allo Stato italiano o alla gestione commissariale, bensì ai soci privati, possa configurare un indebito arricchimento da parte di questi ultimi e, al tempo stesso,

un danno erariale per lo Stato italiano, che potrebbe essere accertato e sanzionato dalla Corte dei conti;

il Governo, onde evitare tale conseguenza, dovrebbe, a giudizio degli interroganti, intervenire direttamente o tramite il commissario Fantozzi nei confronti della *Cai* — che parrebbe aver violato il patto di non cessione di quote della società, originariamente annunciato sia dal Governo che dalla *Cai* — e pretendere che la cessione di parte delle azioni ad *Air France* sia negoziata direttamente dal Governo italiano e dal commissario dell'*Alitalia*, ciò sia al fine di verificare la corrispondenza dei piani di *Air France* con gli interessi nazionali coinvolti nella gestione della

compagnia di bandiera, sia allo scopo di acquisire al bilancio pubblico il sovrapprezzo sulle azioni riconosciuto da *Air France* a *Cai*, sia, infine, per ottenere l'impegno a riversare allo Stato almeno una quota del *capital gain* che i soci italiani ricaveranno alla fine del quinquennio dalla cessione ad *Air France* delle azioni rimaste in loro possesso —:

quali azioni urgenti intenda assumere al fine di scongiurare le circostanze evidenziate in premessa, chiarendo, al contempo, la sua valutazione circa gli effetti finanziari per le casse dello Stato conseguiti con la procedura sin qui adottata.

(3-00325)

(20 gennaio 2009)